

# LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Sono previsti incentivi per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria. La misura dell'incentivo varia a seconda della durata di fruizione del trattamento. Sono previsti due casi:

## 1. LAVORATORI IN CIGS DA 24 MESI

### LAVORATORI

Lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale e sospesi dal lavoro da almeno 24 mesi.

### DATORI DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che assumono a tempo indeterminato.

#### Fino al 17.7.2012

- **non erano ammesse le assunzioni per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati nei sei mesi precedenti per qualsiasi causa o da parte di aziende che avessero sospensioni in atto al momento dell'assunzione.**

#### Dal 18.7.2012

- **con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012, sono ammesse le assunzioni agevolate per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati per giustificato motivo soggettivo. Non sono ammesse nel caso in cui i licenziamenti siano stati effettuati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale a meno che a tali lavoratori non venga preventivamente offerta la riassunzione e questi rifiutino.**

18

Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento.

Gli incentivi non spettano qualora il datore di lavoro o l'utilizzatore in somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, anche ai sensi dell'art. 19 del DL n. 185/2008 (CIG in deroga), salvo nei casi in cui esse siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

### CONTRATTO

Assunzioni a tempo indeterminato anche part-time.

## INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

## INPS

Benefici contributivi:

- per le imprese artigiane riduzione del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;
- per le imprese diverse da quelle artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.

Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

### MODALITÀ OPERATIVE

La richiesta di tale agevolazione va inoltrata a Inps esclusivamente con modalità telematica dai Servizi on line tramite PIN o CNS, utilizzando l'opzione di Comunicazioni On Line del Cassetto Previdenziale Aziende.

## INAIL

Benefici retributivi:

- per le imprese artigiane riduzione del 100% dell'imponibile retributivo su cui calcolare il premio per 36 mesi;
- per i datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane riduzione del 50% dell'imponibile retributivo su cui calcolare il premio per 36 mesi.

### MODALITÀ OPERATIVE

Le quote di retribuzioni parzialmente esenti da contribuzione (50%) vanno denunciate in Sede di Autoliquidazione del premio (da effettuarsi annualmente con le modalità previste: Alpi on line – Invio telematico o tramite modello 1031 – 1131) e vanno indicate sia nel campo delle “retribuzioni complessive”, sia in quello delle “quote di retribuzioni parzialmente esenti”, sia in quello del “dettaglio quote di retribuzioni parzialmente esenti”.

Le quote di retribuzione totalmente esenti da contribuzione (100%) vanno denunciate con le modalità suddette e vanno indicate soltanto nel campo “dettaglio retribuzioni esenti al 100%”.

Nel caso di apertura di nuova posizione assicurativa, laddove ricorrano le condizioni, le retribuzioni suddette possono essere indicate come presunte nel campo “quote esenti” del quadro C1 (denuncia di iscrizione – assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati – dati retributivi).

**FONTI NORMATIVE:** Legge 407/1990, art. 8, comma 9; Legge 92/2012 art. 4 commi 12-15; Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS n. 19018/1999; Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005; Circolare INPS n. 115/2005; Circolare INPS n. 77/2006; Circolare INPS n. 137/2012; Circolare INAIL n. 57/1991; Guida INAIL all'autoliquidazione premi e contributi associativi (annuale).

## 2. LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI

### LAVORATORI

Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Al momento dell'assunzione i lavoratori devono essere ancora in CIGS.

### DATORI DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, a condizione che:

#### Fino al 17.7.2012

- Non abbiano in atto sospensioni per CIGS e non abbiano proceduto a riduzione di personale di pari professionalità nei sei mesi precedenti.
- I lavoratori oggetto dell'assunzione non siano stati collocati in CIGS nei 6 mesi precedenti da azienda collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

#### Dal 18.7.2012

- Dal 18.7.2012, con l'entrata in vigore della legge 92/2012, non sono ammesse le assunzioni agevolate per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale a meno che a tali lavoratori non venga preventivamente offerta la riassunzione e questi rifiutino.
- Tale divieto non si applica trascorsi sei mesi dal licenziamento.
- Gli incentivi non spettano qualora il datore di lavoro o l'utilizzatore in somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, anche ai sensi dell'art. 19 del DL n. 185/2008 (CIG in deroga), salvo nei casi in cui esse siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.
- I lavoratori oggetto dell'assunzione non siano stati collocati in CIGS nei 6 mesi precedenti da azienda collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

20

### CONTRATTO

Assunzione a tempo pieno e indeterminato.

## INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

## INPS

Benefici contributivi:

- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per 12 mesi. Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

Benefici economici ulteriori:

- contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
  - 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
  - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

### MODALITÀ OPERATIVE

Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all'INPS con il modello "Contr.236/1" allegando il modello "Contr.236/2" compilato dall'azienda di provenienza del lavoratore. L'INPS comunica all'azienda, mediante il modello 236/3 l'accoglimento della domanda, l'importo e la durata del beneficio. La modulistica è disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione moduli.

**FONTI NORMATIVE:** Legge 236/1993, art. 4 comma 3; Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis; Legge 92/2012, art. 4 commi 12-15; Circolare INPS n. 269/1992; Circolare INPS n. 172/1994; Circolare INPS n. 137/2012; Circolare INAIL n.24/1992; Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 10 luglio - 4 agosto 2003..